

Registro Atti Privati n. 845

Prot.n. 34278 del 30/11/2020

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

(A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato

a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale

Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede

legale in Genova, Piazza della Vittoria 15,

- Ing. Roberto Biscaldi, C.F.: BSCRRT66P04L872M, nato a Vigevano il 04/09/1966,

Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Varian Medical System Italia

S.p.A. con sede legale in Via San Bovio n. 3 – 20090 Segrate - (Mi), iscritta al

Registro delle Imprese REA 1579167 Camera di Commercio di Milano, P.IVA e C.F.:

12739780158, in qualità di capogruppo mandataria del RTI con fatturazione separata

per le parti di competenza costituito con la Costigliola Antonio S.r.l. (mandante) con

sede legale in Via Mascagni 27 – 20080 Casarile (Mi) C.F. e P. IVA: 03764000968

iscritta al Registro delle Imprese REA 1700698 della Camera di Commercio di Milano

(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), in conformità al mandato

speciale registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia il 21.10.2020 n. 14642/1T,

aggiudicataria del Lotto n. 2 - CIG. 81848575AA - della gara, a procedura aperta, ai

sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, installazione e posa in opera

completa (opere murarie ed elettriche comprese), di due acceleratori lineari, presso

l'E.O. Ospedali Galliera, giusta determinazione del Direttore della Centrale Regionale

di Acquisto di A.Li.Sa n. 441 del 14/10/2020

PREMESSO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente

Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'E.O.

Ospedali Galliera da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che il Fornitore risultato aggiudicatario della fornitura, installazione e posa in

opera completa (opere murarie ed elettriche comprese), di due acceleratori lineari,

presso l'E.O. Ospedali Galliera aggiudicata in via definitiva con n. 441 del

14/10/2020 ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e

ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di

Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;

d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente

Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base

delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione dei prezzi

praticati in sede di gara al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini

contenuti nel capitolato Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nei relativi

allegati;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal

Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati,

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in

ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità

civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

j) Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta

Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1 Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Amministrazione Contraente l'E.O. Ospedali Galliera, effettivo utilizzatore

della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le

conseguenti richieste di consegna;

c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente

sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa

previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico

delle Convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti;

e) Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e

sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale

l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la

Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi

richiesto;

f) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato

ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura;

g) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es.

Ordinativi di Fornitura);

h) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione

Liguria dell'Amministrazione Contraente– indicati nella Richiesta di

Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

i) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività

necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel

Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara

di cui alle premesse;

j) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale

di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di

partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico

prestazionale di gara fa parte integrante del contratto

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel

Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione,

nonché a prestare i servizi connessi, con gli Ordinativi di Fornitura.

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o

fornisca prodotti difformi, l'E.O. Ospedali Galliera potrà procedere all'acquisto in

danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra

l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo

il maggior danno.

4.. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'E.O. Ospedali Galliera dà origine ad un contratto.

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente l'E.O. Ospedali Galliera.

2. l'E.O. Ospedali Galliera utilizza la convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'E.O. Ospedali Galliera si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dall'E.O. Ospedali Galliera tramite l'applicativo NECA

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'E.O. Ospedali Galliera, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

Articolo 7 – Durata della convenzione e dei contratti

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.

2. La garanzia del contratto stipulato dall'E.O. Ospedali Galliera (OdF) ha durata di

24 mesi dalla data di esito positivo del collaudo, fatto salvo eventuali miglorie

proposte in sede di offerta tecnica.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 –Corrispettivi di fornitura

I corrispettivi contrattuali dovuti dall'E.O. Ospedali Galliera in forza degli

Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta

che risulta essere la seguente:

Fornitura e installazione LINAC 1	€ 1.568.000,00000	
Fornitura e installazione LINAC 2	€ 1.651.500,00000	
Lavori	€ 224.999,00000	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.900,00000	
Oneri progettuali	€ 18.099,00000	

Importo complessivo: €. 3.469.498,00=IVA esclusa.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della

Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi

ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi

carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,

revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto

all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 346.949,80, emessa in data 21/10/2020 dalla BNL Gruppo Paribas ed identificata con n. 947000000052937 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'E.O. Ospedali Galliera, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'E.O. Ospedali Galliera a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai

predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'E.O. Ospedali Galliera, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale e comunque non oltre il periodo di garanzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'E.O. Ospedali Galliera e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dell'E.O. Ospedali Galliera in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da ciascuna ditta componente del RTI per le parti di competenza, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita in ottemperanza alle attuali norme di fatturazione elettronica all'Amministrazione Contraente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato per quanto riguarda la Varian Medical System S.r.l. su conto corrente bancario: IBAN: IT36 B 01005 20600 000000001571;

L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato per quanto riguarda la Costigliola Antonio S.r.l. su conto corrente bancario IBAN: IT 19 G 03069 32550 600103584591

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria sono abilitati ad operare i soggetti: Biscaldi Roberto – C.F.: BSC RRT 66P04 L872M - Saja Roberta – C.F.: SJA RRT 70H56 F205N;- Pessina Paolo – C.F.: PSS PLA 63R12 F205D - Momsen Magnus Alexander – C.F.: MMS MNS 74T09 Z114B 9.

Sul conto corrente indicato dalla mandante sono abilitati ad operare: Costigliola Alberto - C.F. CSTLRT76T20F205I - Costigliola Giuseppe - C.F. CSTGPP71L22C565U.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati all'E.O. Ospedali Galliera dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 54841, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigi.moreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua Alessandro Indini, numero di tel. 02-92135272 fax 02-9213544, indirizzo e-mail alessandro.indini@varian.com, indirizzo di posta elettronica certificata: sales@pec.varian.com .

4. L'E.O. Ospedali Galliera individua il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

Articolo 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei

confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. La ditta Costigliola Antonio S.r.l. ha dichiarato di avvalersi dell'istituto del subappalto per le categorie OG1 – OG11 nei limiti del 40% della sua quota di competenza;

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'E.O. Ospedali Galliera o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e dell'E.O. Ospedali Galliera risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore

subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura

14 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di

Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti

relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso l'E.O. Ospedali Galliera, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.

679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate

le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a

conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle

richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la

massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria,

nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche

circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,

fornendo alla stessa piena collaborazione

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi

dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016

Articolo 16 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica

amministrativa.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale dalla Stazione

Appaltante, attraverso la registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese

contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi

incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale

pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad

eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per

legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate

nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore

Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in

misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 17 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che

dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai

rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II

(artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi

procedimento giudiziale.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è

competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le

Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa

vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna

Amministrazione contraente.

Articolo 19 - Clausola finale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'E.O. Ospedali Galliera non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della

Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione

e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)

art. 14 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento),

Art. 15 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 16 (Oneri fiscali e spese

contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 18 (Foro

competente) Art. 19 (Clausola finale).

Genova, lì 30/11/2020

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dott. Giorgio Sacco

IL FORNITORE

Ing. Roberto Biscaldi